Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 31 marzo 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 123.
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino. Pag. 1066

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 124.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno . . Pag. 1067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 125.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . Pag. 1067

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1955, n. 126.
Soppressione della Cancelleria consolare presso la Legazione in Lussemburgo e dell'Agenzia consolare in Esch-Sur-Alzette ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo) . . . Pag. 1068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 127.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in frazione Cerreto del comune di Rimini (Forlì) Pag. 1068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 128.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Versa del comune di Romans d'Isonzo (Gorizia). Pag. 1068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 129.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele in Bosco nel comune di Bologna. Pag. 1069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 130.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine e di Santa Maria Goretti, in località Caprile del comune di Codigoro (Ferrara) . . . . Pag. 1069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 131.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. V. Maria, in Rosolini (Siracusa) . . . . Pag. 1069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.
Classificazione tra le provinciali di numero sei strade in provincia di Benevento . . . . . Pag. 1069

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1955.
Concessioni di temporanea importazione . . Pag. 1070

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1955.
Autorizzazione alla Compagnia mediterranea assicurazioni ad emettere la polizza fidejussoria per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette . . . . Pag. 1070

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1955.
Nomina per il 1955 del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra la R.A.I. e gli aventi diritto ai compensi per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici . . Pag. 1071

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1955.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento in Matera . . . . . . Pag. 1071

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . Pag. 1072

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . . Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . . . Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954 . . Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1072
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954. Pag. 1072
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 1073
Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1073
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 1073
Media dei cambi e dei titoli Pag. 1074
Ministero della difesa-Esercito: Notificazione di perdita di diritto di decorazione al valor militare Pag. 1074
Ministero della difesa-Aeronautica: Esito di ricorsi. Pag. 1074
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . Pag. 1074

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara Pag. 1076
Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi. Pag. 1076
Prefettura di Macerata: Graduatoria generale del concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata . . Pag. 1079

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 74 DEL 31 MARZO 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 14: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 51ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 %, eseguita nel febbraio 1954.

(1341)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 123.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1164 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1718, 24 luglio 1942, n. 923 e 5 settembre 1942, n. 1391;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso

Alle materie complementari della Facoltà di ingegneria sono aggiunte le seguenti:

Art. 5. — Sezione civile:

« Scienza delle costruzioni II (corso annuale) ».

Art. 6. — Sezione industriale:

« Matematica applicata all'elettrotecnica (corso quadrimestrale);

Organizzazione industriale (corso quadrimestrale);

Applicazioni industriali dell'elettrotecnica (corso quadrimestrale) ».

Art. 7. — Sezione mineraria:

« Organizzazione industriale (corso quadrimestrale);

Impianti minerari (corso annuale);

Analisi tecnica dei minerali (corso annuale);

Preparazione dei minerali (corso annuale);

Applicazioni industriali dell'elettrotecnica (corso quadrimestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 193. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 124.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta di modifica allo statuto formulata dall'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

6) Storia della grammatica e della lingua italiana;
7) Storia del Risorgimento.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di:

6) Storia del Risorgimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 189. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 125.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229; 30 ottobre 1930, n. 1931; 22 ottobre 1931, n. 1463; 27 ottobre 1932, n. 2079; 27 dicembre 1934, n. 2435; 1° ottobre 1936, n. 2472; 20 aprile 1939, n. 1068; 2 ottobre 1940, n. 1470; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161; 31 ottobre 1950, n. 1278; 19 giugno 1951, n. 1093; 27 ottobre 1951, n. 1805; 27 ottobre 1951, n. 1806; 2 agosto 1952, n. 1222; 12 maggio 1953, n. 549 e 26 aprile 1954, n. 740;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di:

7) Storia contemporanea.

Art. 27. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Alla Facoltà è annesso un Istituto di politica economica e legislativa.

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

24) Epigrafia latina;
25) Lingua e letteratura spagnola;
26) Storia contemporanea.

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

9) Idrologia medica.

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di:

11) Meccanica superiore.

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

19) Chimica biologica;
20) Fisiologia vegetale.

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ciascuno ad altri due laboratori diversi da quello scelto per la dissertazione stessa dei quali uno biologico e l'altro abiologico. Sono pure obbligatori un anno di esercitazioni chimiche e un semestre di esercitazioni fisiche oltre le esercitazioni che fanno parte integrante dei corsi.

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

16) Microbiologia;
17) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).

Dopo il quinto comma è inserito il seguente:

E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ciascuno ad altri due laboratori diversi da quello scelto per la dissertazione stessa.

Art. 47. — Dopo il sesto comma sono inseriti i seguenti:

Lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quelli di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale (biennale); l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia e geografia fisica; l'esame di geologia applicata se non ha superato quello di geologia.

E' obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per un biennio nell'Istituto di geologia o in quello di mineralogia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea; e la frequenza (internato) per un anno nell'altro dei due suindicati Istituti per la preparazione di una sottotesi sperimentale.

Art. 51. — Dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti:

Laurea in scienze geologiche:

1) Discussione della dissertazione sperimentale scritta in geologia o in mineralogia, assegnata durante l'internato, da svolgersi nel secondo biennio di studi.

2) Discussione di una sottotesi sperimentale svolta su uno degli argomenti di cui al numero precedente diverso da quello svolto come dissertazione di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 194. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1955, n. 126.

Soppressione della Cancelleria consolare presso la Legazione in Lussemburgo e dell'Agenzia consolare in Esch-Sur-Alzette ed istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare presso la Legazione in Lussemburgo è soppressa.

Art. 2.

L'Agenzia consolare in Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo) è soppressa.

Art. 3.

E' istituito in Esch-Sur-Alzette (Lussemburgo) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1955

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 187 — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 127.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in frazione Cerreto del comune di Rimini (Forlì).

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in frazione Cerreto del comune di Rimini (Forlì) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dai germani Cavalli, consistente in un appezzamento di terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. 128.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Versa del comune di Romans d'Isonzo (Gorizia).

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 21 novembre 1935, integrato con altro decreto e postilla aggiuntiva, entrambi datati 1° aprile 1954, nonchè con dichiarazione 9 settembre 1954, relativi alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Versa del comune di Romans d'Isonzo (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. **129**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Michele in Bosco nel comune di Bologna.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 10 aprile 1949, integrato con altro decreto 16 gennaio 1954 e con dichiarazione 14 settembre 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele in Bosco nel comune di Bologna, e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 118. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. **130**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine e di Santa Maria Goretti, in località Caprile del comune di Codigoro (Ferrara).

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Comacchio (Ferrara) in data 28 aprile 1954, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine e di Santa Maria Goretti, in località Caprile del comune di Codigoro (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 120. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955, n. **131**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. V. Maria, in Rosolini (Siracusa).

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto (Siracusa) in data 2 febbraio 1953, integrato con postilla 12 marzo 1954 e con dichiarazione 15 giugno 1954, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato della B. V. Maria, in Rosolini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 119. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.

Classificazione tra le provinciali di numero sei strade in provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 marzo 1953, n. 47, con la quale il Consiglio provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) dalla statale n. 7, presso Tufara, attraverso la provinciale Ciardelli, presso San Giovanni di Ceppaloni, per Ceppaloni, alla statale Benevento-Avellino, presso la stazione ferroviaria di Chianche-Bagnara;

2) da ponte Maria Cristina, alla provinciale Sannitica, per Solopaca, a Frasso Telesino;

3) dalla provinciale Santa Maria del Guglieto-Santa Croce del Sannio, in località Ponte Stretto, alla statale n. 87, in località Ponte Stretto, alla statale n. 87, in località Ponte Pignataro;

4) da Morcone, sulla statale n. 87, per Crocevia, Cuffiano, alla provinciale Bebiana, in contrada Fuschi;

5) dalla provinciale Bivio Pietralcina-Pago Veiano-San Giorgio La Molara, presso il ponte Calisi, per Molinara, alla provinciale Val Fortore, nei pressi di San Marco dei Cavoti;

6) da San Salvatore Telesino alla statale n. 87, presso Amorosi;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2288;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade:

1) dalla statale n. 7, presso Tufara, attraverso la provinciale Ciardelli, presso San Giovanni di Ceppaloni, per Ceppaloni, alla statale Benevento-Avellino, presso la stazione ferroviaria di Chianche-Bagnara;

2) da ponte Maria Cristina, sulla provinciale Sannitica, per Solopaca, a Frasso Telesino;

3) dalla provinciale Santa Maria del Guglieto-Santa Croce del Sannio, in località Ponte Stretto, alla statale n. 87, in località Ponte Pignataro;

4) da Morcone, sulla statale n. 87, per Crocevia, Cuffiano, alla provinciale Bebiana, in contrada Fuschi;

5) dalla provinciale Bivio Pietralcina-Pago Veiano-San Giorgio La Molara, presso ponte Calisi, per Molinara, alla provinciale Val Fortore nei pressi di San Marco dei Cavoti;

6) da San Salvatore Telesino alla statale n. 87, presso Amorosi;

in provincia di Benevento sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1955
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 109

(1631)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1955.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 dicembre 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Decreto Ministeriale 23 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 25 ottobre 1954).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955
2. Piombo in pani e in rottami, per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955
3. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (nel limite di complessivi kg. 42.000, oltre al residuo non utilizzato del contingente assegnato col decreto controindicato, per le operazioni relative a merce da lavorare per conto proprio), per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, ecc. (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Decreto Ministeriale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 23 dicembre 1954).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955
4. Tessuti di lana (feltri), per la produzione di palle da tennis (con validità fino al 31 dicembre 1954).	Decreto Ministeriale 22 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954).	1° gennaio 1955	30 giugno 1955

Art. 2.

Per altri sei mesi, decorrenti dal 18 dicembre 1954, la seta tratta greggia, bianca o gialla, e la seta toussah, ammesse alla temporanea importazione a termini della agevolazione prevista dalla legge 11 marzo 1953, n. 206, per le lavorazioni ivi stabilite, potranno essere anche sottoposte a tintura e comunque confezionate (proroga agevolazione di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 8 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 17 settembre 1954).

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1955
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 334. — BENNATI

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1955.
Autorizzazione alla Compagnia mediterranea assicurazioni ad emettere la polizza fidejussoria per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente la facoltà di prestare cauzione per gli appalti esattoriali, non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fidejussorie emesse da Istituti od Enti riconosciuti;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni per gli appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento ed, in casi eccezionali, al cento per cento il limite della prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954-1963, le norme per la presta-

zione delle cauzioni mediante polizze fidejussorie ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire, con propri decreti, gli Istituti od Enti autorizzati ad emettere tali polizze;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1953, n. 412211, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è stato autorizzato ad emettere le polizze in oggetto;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 408949, col quale analoga autorizzazione è stata concessa alla Società assicurazione generale, Riunione adriatica di sicurtà, la Fondiaria incendi, le Assicurazioni d'Italia e Fiumeter;

Decreta:

La Compagnia mediterranea assicurazioni è autorizzata ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che a' termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, e dei successivi provvedimenti legislativi in materia, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1955
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 59

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1955.

Nomina per il 1955 del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra la R.A.I. e gli aventi diritto ai compensi per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, e gli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 20 agosto 1928, contenente il regolamento per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 268 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 17 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e il relativo regolamento di esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 29 febbraio 1954, registro n. 6, foglio n. 122, con cui veniva provveduto alla nomina pel 1954 del presidente del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 della citata legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Considerata la opportunità di provvedere alla nomina pel 1955 del presidente del Collegio arbitrale predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. prof. Giuseppe Castelli Avolio, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato per l'anno 1955 presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari (R.A.I.) e gli aventi diritto al compenso previsto dalle disposizioni citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1955
Registro n. 8 Ufficio riscontro poste, foglio n. 220. — MANDARINO

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento in Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1952, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Matera e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Matera, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Perrini dott. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Giangasparo rag. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ambruso ing. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Montemurro Angelo Michele, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Spera dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guanti Michele, Campanella Giovanni, Costantino Domenico, Persia Antonio, D'Oppido Fedele, Nuzzi Michele, Barbaro Donato, rappresentanti dei lavoratori;

Morelli Giovanni, Lionetti avv. Angelo, Milo Michele, D'Anzi dott. Matteo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Farina Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1501)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Salvatore Telesino (Benevento) di un mutuo di L. 885.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1554)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 204, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 22.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1558)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Falconara Marittima (Ancona) di un mutuo di L. 4.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1560)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 217, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) di un mutuo di L. 17.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1561)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 14 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 222, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel del Rio (Bologna) di un mutuo di L. 1.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1556)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 210, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno (Benevento) di un mutuo di L. 1.052.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1563)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 17 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona) di un mutuo di L. 11.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1559)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceppaloni (Benevento) di un mutuo di L. 3.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1562)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 203, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari) di un mutuo di L. 7.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1564)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modugno (Bari) di un mutuo di L. 5.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1557)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) di un mutuo di L. 60.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1585)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 192, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zocca (Modena) di un mutuo di L. 5.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1586)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 6 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce) di un mutuo di L. 33.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1587)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Sabatino Sacchetti di Teseo, nato a Siena il 23 maggio 1889, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile rilasciatogli dalla Università di Roma in data 7 dicembre 1915, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1914-1915.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1411)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 29 settembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Rossi Adelina fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7221 — Data: 19 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Miraldi Antonio di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 15.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1716 — Data: 6 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Persi Adriana fu Otriade — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 67.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 — Data: 17 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Cinque Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferr. 3%	30907	120 —	Massimini *Lida* fu Luigi, nubile, dom. a Brescia.	Massimini *Rosa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	30908	450 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5% (1935)	239828	6.475 —	*Mancini* Maria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Patri Anna-Assunta fu Fioravante vedova *Mancini*, dom. in Potenza.	*Mancino* Maria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Patri Anna-Assunta fu Fioravante vedova *Mancino*, dom. in Potenza.
B. T. N. 5% (1959)	11649	cap. nom. 135.000 —	Giorgi Mirca fu *Nicola Adolfo*, minore sotto la patria potestà della madre Campi Angiolina fu Francesco vedova Giorgi, dom. a Valperga (Aosta).	Giorgi Mirca fu *Adolfo*, minore, ecc., come contro.
Id.	11653	65.000 —	Giorgi Mirca fu *Nicola Adolfo*, minore sotto la patria potestà della madre Campi Angiolina fu Francesco ved. Giorgi, dom. a Valperga (Aosta), con usufrutto a favore di Campi Angiolina fu Francesco vedova Giorgi, dom. a Valperga.	Giorgi Mirca fu *Adolfo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1º marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1054)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635,50	145,79
» Firenze	—	—	—
» Genova	624,90	635,50	145,78
» Milano	624,91	635,50	145,78
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,90	635,50	145,79
» Roma	624,89	635,75	145,79
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,91	635,75	145,78

Media dei titoli del 30 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,20
Id. 3,50 % 1902	70,30
Id. 5 % 1935	92,95
Redimibile 3,50 % 1934	81,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,70
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 635,62
1 franco svizzero	» 145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Notificazione di perdita di diritto di decorazione al valor militare

Nella notificazione inserita nel bollettino ufficiale 1950, dispensa n. 15, pagina 2111, nella parte riguardante la perdita delle medaglie di bronzo al valor militare a Peano Ottavio devesi considerare perduta altra medaglia di bronzo al valor militare.

Pertanto dopo la voce: « Regio decreto 2 giugno 1921 », aggiungasi: « Regio decreto 16 marzo 1913 ».

(1666)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 28 luglio 1954, registro n. 3 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 9, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Antonucci Adriano di Enrico, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1514)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 21 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 396, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Zei Fernando di Alfredo, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1515)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 1° settembre 1954, registro n. 6 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 129, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Tedesco Osvaldo fu Cataldo, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1516)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 81, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Paolini Arnaldo di Vittorio, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1517)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti addì 14 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 85, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Cannavò Gilberto fu Antonio, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1518)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 21 settembre 1954, registro n. 7 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 397, il ricorso straordinario proposto dall'ex O.T. Cima Federico, avverso il provvedimento di non rinnovo del contratto di lavoro per l'esercizio 1952-53, è stato respinto, perchè ritenuti manifestamente infondati i motivi di ricorso.

(1519)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna ditta indicati.

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei conti						
						N.	Data		Data	Reg. Agr.c.					
										N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera nazionale combattenti.														
1	DE RENZIS Francesco di Rienzo	Francolise	24.34.40	1657	3-10-52	276 s.o.	28-11-52	22- 1-55	19- 2-55	3	305	6.207.717	—	Banco di Napoli - Sede di Roma	Roma
	Ente Puglia e Lucania														
2	ANASTASIO Elisa fu *Antonio*	Ascoli Satriano	22.97.60	3000	29-11-52	9 s.o.	13- 1-53	22- 1-55	19- 2-55	3	304	3.222.389	—	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
3	PALASCIANO Giovanni fu Modesto	Andria	5.96.05	3483	27-12-52	14 s.o.3	19- 1-53	22- 1-55	19- 2-55	3	306	42.915	—	Id. Id.	Id.
4	SABINI Giulio di Pasquale	Altamura	81.95.18	3286	18-12-52	13 s.o.5	17- 1-53	22- 1-55	19- 2-55	3	307	2.490.615	—	Id. Id.	Id.

Roma, addì 9 marzo 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(1296)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Ferrara, in data 24 novembre 1954, n. 18637, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ferrara, è costituita come appresso:

Presidente:
Malinverno dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Manzotti prof. Mirko, docente in igiene;
Robusch prof. Luigi, docente in chimica;
Visintin prof. Bruno, dell'Istituto superiore di sanità;
Isidoro dott. Renato, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di Ancona.

Segretario:
Somma dott. Eduardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1584)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo B) nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 100172/12106 del 24 dicembre 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito del diploma di ragioniere e perito commerciale, con esclusione di altri titoli di studio;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) avere, alla data del presente decreto, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 30, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il titolo di studio;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) il loro preciso recapito;
9) che siano disposti a raggiungere, in caso di eventuale nomina, qualunque destinazione;
10) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per vice ragioniere.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *g*) è elevato ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati della Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati e invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

Le elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo; nei confronti degli appartenenti ai ruoli speciali transitori, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa, cessati dal sevizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio, indicato al precedente art. 2, oppure certificato provvisorio, rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma stesso, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno la facoltà di esibire un certificato dell'istituto debitamente vistato, attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo ad esibire il diploma originale all'atto della nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, legalizzato dal provveditore agli studi;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente; i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal competente distretto militare;

2) se assegnati *in forza alle capitanerie di porto*: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto; o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia;

8) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali dovranno produrre:

A) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 di data non anteriore al bando con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

B) titolo di studio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

A) certificato di cittadinanza italiana;

B) certificato di buona condotta morale e civile;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato medico.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno, nei giorni che successivamente saranno stabiliti, con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un direttore capo divisione civile del Ministero della difesa-Marina, membro;

il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa-Marina, o altro funzionario di grado non inferiore al 7°, membro;

un ragioniere superiore, o ragioniere capo del personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi, membro;

un professore di scuole medie, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente della prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti temporaneamente in prova, per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni previsti per il grado 11° di gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1955
Registro n. 11, foglio n. 170

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.
3. Computisteria, ragioneria generale ed applicata.
4. Prova facoltativa di lingue estere. (I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua estera).

PROVE ORALI

1. Le materie delle prove scritte obbligatorie.
2. Nozioni di diritto costituzionale.
3. Principi di economia politica ed elementi di scienza delle finanze.
4. Nozioni elementari di statistica.
5. Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

ARGOMENTI COSTITUENTI LE VARIE MATERIE DI ESAME

Nozioni di diritto civile. — Il negozio giuridico e i suoi elementi. Persone fisiche (capacità, cittadinanza, domicilio, assenza). Persone giuridiche (concetto generale e distinzioni specifiche). Le cose. La proprietà, il possesso e la detenzione. Azioni possessorie e azioni petitorie. Limitazioni della proprietà. Le obbligazioni: fonti, effetti, prove, garanzia, cessione, estinzione. Contratti. Trascrizione e prescrizione. Principali istituti di diritto di famiglia. Successione testata ed intestata. Formazione e divisione dell'asse ereditario. Decadenza. Impresa. Imprenditore. Azienda. Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche. Contratti commerciali. Titoli di credito. La cambiale e titoli affini. Il concordato preventivo. Il fallimento. Piccolo fallimento.

Nozioni di diritto amministrativo. — L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. Amministrazione governativa centrale; i Ministeri e le Amministrazioni autonome. Amministrazione governativa locale: i Comuni, le Provincie e le Regioni. La giustizia dell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa. La Corte dei conti.

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato. — Il patrimonio dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili ed indisponibili. I contratti. Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato (Corte dei conti; Ragioneria generale dello Stato; Ragionerie centrali). Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio dello Stato. Entrate e spese. Esecuzione del bilancio. Il movimento dei fondi dello Stato. Il rendimento dei conti nello Stato (conti amministrativi e conti giudiziali; giudizi di conto e di responsabilità; rendiconto generale dello Stato: conto generale del patrimonio; conto del bilancio). I residui. Perenzioni e prescrizione dei residui passivi.

Computisteria. — Sistemi di misura. Sistemi monetari e parità monetaria. Metalli nobili. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice ed interesse composto. Sconto semplice e composto, razionale e commerciale. Cambiale, assegno e vaglia. Cambio, conti correnti. Fondi privati e pubblici. Operazioni di borsa. Annualità. Rendite. Prestiti con obbligazioni.

Ragioneria generale. — Concetti generali sulla organizzazione e amministrazione delle aziende. Gli elementi del capitale nelle imprese. Beni patrimoniali delle aziende di erogazione. Classificazione e distinzioni relative. Inventari: varie forme, specie e scopi. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi inventariali. Gestione economica nelle imprese. Il reddito e la sua formazione. Le previsioni nelle aziende di erogazione. Le scritture; scritture elementari e sistematiche. Sistemi e metodi: la partita doppia e le sue applicazioni. Oggetto e funzionamento dei conti nel sistema del reddito. Situazioni e rendiconti. Materia e forme. Bilanci di esercizio. Il giornale mastro e la partita semplice.

Ragioneria applicata. — Società commerciali (scritture relative alla costituzione del capitale; formazione delle riserve; rilevazione e riparto degli utili; aumenti e diminuzioni del capitale; ammortamento finanziario, emissione e ammortamento di obbligazioni). Imprese mercantili (rilevazioni e scritture relative ai costi e ricavi dipendenti da acquisti e vendite nell'interno ed all'estero; determinazione del reddito; bilanci di esercizio). Nozioni sul commercio di intermediazione. Scritture delle aziende di commissione. Associazioni in partecipazione (convenzioni regolatrici dei rapporti fra i partecipanti; scritture degli associati). Imprese industriali (esercizio tecnico ed esercizio amministrativo; studi e preventivi di impianto; elementi speciali e generali del costo di produzione; scritture elementari; costi e scritture della contabilità generale; conto industriale e bilancio di esercizio). Imprese bancarie (classificazione; operazione delle banche di credito ordinario e scritture elementari ad esse relative; scritture sistematiche; situazioni periodiche; chiusura dei conti e bilanci di esercizio). Cenni sulle imprese assicuratrici e sulle scritture relative. Aziende divise (conti e scritture delle filiali e delle centrali; scritture generali; situazioni e bilanci). Aziende dello Stato (patrimonio, bilancio di previsione; classificazione delle entrate ed uscite; rendiconto generale). Comuni e Provincie (patrimonio ed inventari; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; avanzi e disavanzi di amministrazione; servizi di cassa; scritture; rendiconti). Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (patrimonio, classificazione e valutazione dei suoi elementi; bilanci di previsione; classificazione delle entrate e delle uscite; movimenti di capitali; scritture; rendiconti). Trasformazione, fusione, liquidazione di aziende individuali e sociali. Liquidazioni fallimentari.

Principi di economia politica. — Elementi e fattori della produzione. Loro utilità totale e marginale. La proprietà privata. Il principio utilitario. La distribuzione del reddito fra i vari Comuni. L'impresa. Costo di produzione e prezzi in regime di concorrenza ed in regime di monopolio. La moneta e la politica monetaria. Numeri indici dei prezzi. Il cambio. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti internazionali. Il mercato finanziario. Le speculazioni di borsa.

Elementi di scienze delle finanze. — Bilancio dello Stato. Tesoreria dello Stato. Spese pubbliche. Entrate pubbliche. Entrate originali. Imposte e tasse. Principi giuridici, economici ed amministrativi delle imposte. Imposte dirette ed imposte indirette. Debito pubblico. Finanza locale. Entrate e spese degli Enti locali.

Nozioni elementari di statistica. — Concetto di statistica od utilità di dati e le operazioni relative. Esposizione grafica dei dati. I numeri indici. Concetto della statistica demografica ed il censimento.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. — Organizzazione centrale e periferica della Marina militare. Ordinamento della Marina militare. Ufficiali e Corpo equipaggi marittimi. Istituti e scuole di educazione e istruzione.

Nozioni di diritto costituzionale.

Roma, addì 26 febbraio 1955

(1583) p. *Il Ministro*: Bosco

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1954, n. 28843/San., con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953:

1) Acquacanina-Bolognola: condotta consorziale;
2) Camerino: seconda condotta;
3) Camporotondo: condotta unica;
4) Cingoli; condotta di Troviggiano;
5) Gagliole: condotta unica;
6) Montecosaro: prima condotta;
7) Monte San Martino: condotta unica;
8) Muccia: condotta unica;
9) Visso: seconda condotta;

Visto il successivo decreto 9 giugno 1954, n. 15892/San., con il quale venne revocato il concorso per la condotta consorziale di Acquacanina-Bolognola e per quelle di Camporotondo, Gagliole e Visso;

Vista la graduatoria formata dall'apposita Commissione giudicatrice costituita con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nn. 340.2.41/8993, 340.2.41/10816 e 340.2.41/7088, rispettivamente in data 10 maggio, 11 settembre 1954 e 26 gennaio 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953:

1.	Marchetti dott. Raffaele	punti 61,257	su 100
2.	Mariani dott. Angelo	» 56,132	»
3.	Bartomioli dott. Dionisio	» 53,061	»
4.	Cola dott. Luigi Alberto	» 51,123	»
5.	Orsolini dott. Carlo	» 50,972	»
6.	Giovannini dott. Bruno	» 50,383	»
7.	Feliziani dott. Feliziano	» 49,790	»
8.	Gioia Lobbia dott. Emanuele	» 49,705	»
9.	Giovagnoli dott. Nazzareno	» 48,290	»
10.	Trivelli dott. Franco	» 47,645	»
11.	Ramovecchi dott. Remo	» 47,506	»
12.	Mariani dott. Mario	» 47,317	»
13.	Gola dott. Luciano	» 47,275	»
14.	Bernardini dott. Giandomenico	» 47,121	»
15.	Foltrani dott. Aldo	» 47,045	»
16.	Pacetti dott. Paolo	» 46,962	»
17.	Gentili dott. Mario	» 46,879	»
18.	Ceccarani dott. Valerio	» 46,525	»
19.	Paganelli dott. Antonio	» 46,257	»
20.	Cupidi dott. Enzo	» 45,606	»
21.	Agamennoni dott. Guido	» 45,578	»
22.	Mandolini dott. Giannetto	» 45,390	»
23.	Genta dott. Mimmo	» 45,226	»
24.	Apolloni dott. Nello	» 45,173	»
25.	Cudini dott. Virgilio	» 44,770	»
26.	Lannutti dott. Giuseppe	» 43,949	»
27.	Ciuti dott. Emilio	» 43,213	»
28.	Migliorati dott. Diodoro	» 42,955	»
29.	Preziuso dott. Giuseppe	» 42,764	»
30.	Cristallini dott. Ugo	» 42,569	»
31.	Farabollini dott. Lucio	» 42,154	»
32.	Magni dott. Francesco	» 42,100	»
33.	Luchetti dott. Euros	» 42,094	»
34.	Gentili dott. Pietro	» 41.629	»
35.	Bartoloni dott. Giorgio	» 41,593	»
36.	Simonelli dott. Cesare	» 40,453	»
37.	Bellucci dott. Francesco	» 40,265	»
38.	Clementi dott. Lorenzo	» 40.078	»
39.	Fullone dott. Cosimo	» 39.687	»
40.	Bravetti dott. Marcello	» 39,257	»
41.	Turchi dott. Romeo	» 39,179	»
42.	Valle dott. Gino	» 39,066	»
43.	De Luca dott. Giambattista	» 38,347	»
44.	Mecacci dott. Livio	» 35,482	»

La graduatoria di cui sopra sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 7 marzo 1955

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1954, n. 28843/San., con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953:

1) Acquacanina-Bolognola: condotta consorziale;
2) Camerino: seconda condotta;
3) Camporotondo: condotta unica;
4) Cingoli; condotta di Troviggiano;
5) Gagliole: condotta unica;
6) Montecosaro: prima condotta;
7) Monte San Martino: condotta unica;
8) Muccia: condotta unica;
9) Visso: seconda condotta;

Visto il successivo decreto 9 giugno 1954, n. 15892/San., con il quale venne revocato il concorso per la condotta consorziale di Acquacanina-Bolognola e per quelle di Camporotondo, Gagliole e Visso;

Visto il proprio decreto n. 7215/San., in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso stesso, formata dall'apposita Commissione giudicatrice, costituita con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nn. 340.2.41/8993, 340.2.41/10816 e 340.2.41/7088, rispettivamente in data 10 maggio, 11 settembre 1954 e 26 gennaio 1955;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso che i candidati compresi nella graduatoria hanno indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria nelle premesse specificata, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Marchetti dott. Raffaele: seconda condotta di Camerino;

2) Mariani dott. Angelo: prima condotta di Montecosaro;

3) Bartomioli dott. Dionisio: condotta di Troviggiano di Cingoli;

4) Giovannini dott. Bruno: condotta unica di Monte San Martino;

5) Feliziani dott. Feliziano: condotta unica di Muccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 7 marzo 1955

Il prefetto: STELLA

(1672)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.